ASSOCAZIONE REGIONALE UNIVERSITA' AGRARIE LAZIO
(A.R.U.A.L.)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Approvato dall'Assemblea dei Presidenti degli enti associati in Riano, con propria deliberazione n. ___ del _____

ART.1 DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione Regionale delle Università Agrarie, Amministrazioni Separate Beni Uso Civico (ASBUC) che amministrano in via esclusiva beni demaniali di uso civico e di proprietà collettiva, che abbiano sede istituzionale nei comuni della Regione Lazio .

L'Associazione, in seguito, verrà indicata con l'acronimo di ARUAL.

L'ARUAL ha quale sua esclusiva finalità quella di rappresentare, tutelare con ogni mezzo legale, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario di ogni grado – (Amministrativo, Civile-Penale e Contabile) - i diritti e gli interessi delle proprietà collettive delle popolazioni titolari delle stesse e dei diritti di uso civico, prestando particolare attenzione agli utenti. Tale tutela si realizza anche agendo nei confronti dei soggetti pubblici e privati, avverso provvedimenti legislativi, e/o atti amministrativi che possono produrre danni alle collettività titolari dei diritti in argomento ed agli enti gestori degli stessi, anche al fine di contribuire ad eliminare le distorsioni determinate dalla commissione di abusi e di altre fattispecie che creano danno agli enti gestori, ai loro territori ed al paesaggio .

La sede dell'ARUAL attualmente è a Colonna (RM) presso la sede della locale Università Agraria ma potrà essere fissata in un qualsiasi comune della regione Lazio, con deliberazione dell'Assemblea. L'ente presso il quale ha sede l'ARUAL, poiché si fa carico delle spese vive d'ufficio (uso delle attrezzature, carta, telefono, ospitalità ecc.) è esentato dal pagamento del contributo associativo annuo.

ART.2 ISCRIZIONE RECESSO DECADENZA

Possono aderire all'ARUAL gli enti di cui all'art.1 mediante formale deliberazione dei rispettivi Organi di gestione . L'adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso.

Il recesso, deciso con atto di pari rilevanza dell'organo competente, deve essere comunicato con lettera raccomandata a/r all'indirizzo legale dell'ARUAL entro il 31 ottobre ed ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. I rappresentanti dell'ente recesso o dichiarato decaduto per morosità, decadono dalle cariche ricoperte in seno agli organi di gestione dell'ARUAL .

L'Ente associato che per 2 (due) anni consecutivi non paga il contributo associativo di cui al successivo art. 15 del presente statuto, decade da socio. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea, previa diffida all'interessato, con formale decisione che verrà notificata all'interessato.

ART.3 COMPITI DELL'ARUAL

L'ARUAL, per raggiungere il proprio fine istituzionale:

a) Rappresenta gli interessi degli enti associati anche con l'eventuale costituzione in giudizio dinanzi alle Autorità giudiziarie competenti. Potrà rappresentare gli enti associati nei confronti dello Stato, della Regione, dei Comuni e degli altri Enti pubblici e privati.
b) Promuove e coordina lo studio e la soluzione anche con proposte articolate, di problemi che interessano gli associati;
c) Interviene, ove necessario, con propri rappresentanti, in ogni sede nella quale si discutano o si amministrano interessi degli associati;
d) Presta consulenza ed assistenza agli associati che ne facciano formale richiesta;
e) Esamina i problemi riguardanti i dipendenti degli enti e fissa le direttive di massima in tale materia da valere per le determinazioni dei singoli enti;
f) Può costituire iniziative volte a favorire la commercializzazione dei prodotti agro - silvo - pastorali e zootecnici degli enti e/o degli utenti degli enti, da aziende gestite in economia diretta o da cooperative in cui gli enti siano soci;

g) Può favorire gli acquisti di materiali, mezzi meccanici ed attrezzature, derrate alimentari per uso zootecnico, bestiame da riproduzione, concimi e sementi e quanto altro possa servire per una economia a gestione degli enti;
h) Promuove ed incoraggia iniziative per elevare l'educazione civica degli utenti e per diffondere le conoscenze degli enti;

i) Studia e propone l'adozione di misure per sollecitare la partecipazione degli utenti alla vita degli enti;

j) Interviene per la salvaguardia ambientale e la valorizzazione, anche a fini della fruizione turistica, dei beni demaniali di uso civico di proprietà collettiva.
k) Può organizzare con proprio personale e gestire il servizio di vigilanza attiva dei territori collettivi, su incarico degli Enti associati;

l) Può associarsi con enti pubblici e privati allo scopo di organizzare attività di gestione dei servizi di competenza degli enti associati;

m) può gestire il sistema di riscossione di canoni, contributi ecc. per conto degli enti associati.

ART.4 ORGANI DELL'ARUAL

Sono Organi dell'ARUAL
a) L'Assemblea degli Enti associati;
b) Il Consiglio esecutivo;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Revisori dei conti;

Gli Organi di cui alle lettere b), c), d, e) hanno durata triennale ed i suoi membri sono rieleggibili.

ART.5 L'ASSEMBLEA DEGLI ENTI ASSOCIATI – I DISTERETTI

L'Assemblea degli Enti Associati (Assemblea) è costituita dai Presidenti dei singoli enti associati, in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali.

L'Assemblea stabilisce l'indirizzo politico generale dell'ARUAL da attuarsi sulla base dei programmi annuali .

Al fine garantire al meglio la rappresentanza delle collettività, vengono costituii n. 6 distretti composti per come riportato nell'allegato "A" al presente Statuto.

Il Consiglio di distretto è composto dai Presidenti degli enti associati appartenenti al distretto stesso che eleggono il proprio Coordinatore.

Il Consiglio di distretto si riunisce su convocazione del Coordinatore e delibera su argomenti e proposte da attuarsi tra gli enti facenti parte il distretto stesso.

Il distretto ha autonomia funzionale nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea degli enti associati conformemente ai programmi di cui al precedente comma 2 .

Le deliberazioni del Consiglio di distretto debbono essere trasmesse al Consiglio esecutivo dell'ARUAL e, nel caso lo richieda la maggioranza dei suoi membri perché ritenute contrarie ai programmi annuali dell'ARUAL, discusse dall'Assemblea degli enti associati.

I componenti dell'Assemblea non hanno diritto a compenso, fatta eccezione che per il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato, se opportunamente documentate.

ART.6 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Consiglio esecutivo in seduta plenaria almeno due volta all'anno.

Può essere convocata in seduta straordinaria quando il Consiglio esecutivo lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno un quinto degli enti associati.

La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso contenete l'elenco degli argomenti da trattare, inviato almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza il termine è ridotto a 5 giorni.

ART.7 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Nella sessione ordinaria il Consiglio esecutivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo, ovvero questioni di carattere generale demandate dal Consiglio esecutivo.

ART.8 DELEGATI ALL'ASSEMBLEA

Ogni ente associato in regola con il pagamento dei contributi associativi, ha diritto di essere rappresentato nell' Assemblea degli enti agrari mediante il proprio presidente o suo delegato.

Spetta all'Assemblea eleggere il collegio dei Revisori dei Conti scegliendo i rispettivi componenti nel proprio seno, scegliendole tra persone che abbiano competenza in materia.

ART.9 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti degli enti associati.

In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dall'orario fissato per la prima convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dall'orario fissato per la prima convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

ART.10 IL CONSIGLIO ESECUTIVO, COMPOSIZIONE

Il Consiglio esecutivo è composto da 6 (sei) membri in rappresentanza dei singoli distretti . Ogni membro del Consiglio esecutivo avrà diritto ad esprimere il proprio voto con le modalità definite da apposito regolamento, in caso di parità prevale il voto del Presidente .

I membri del Consiglio esecutivo sono i coordinatori dei singoli distretti eletti dai rappresentanti degli enti di ciascun distretto o loro delegati, in regola con il pagamento della quota associativa.

I componenti del Consiglio esecutivo non hanno diritto a compenso fatta eccezione che per il solo rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato, se opportunamente documentate.

ART. 11 CONSIGLIO ESECUTIVO, CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI

Il Consiglio esecutivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Deve essere convocato straordinariamente quando sia richiesta la convocazione da almeno 4 dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione con l'elenco degli argomenti da trattare deve essere inviato, anche telematicamente, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

Nella prima riunione, convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età, il consiglio elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il termine di durata della carica del Presidente e del Vice Presidente è di tre anni. Ogni rappresentante di distretto ricopre di diritto la carica di Vice Presidente dell'ARUAL . In caso di assenza od impedimento del Presidente e del vice Presidente eletto, le loro funzioni sono svolte dal vice Presidente distrettuale più anziano di età. Il Presidente ed il Vice Presidente, allo scadere del loro mandato, non possono essere immediatamente rieletti alle stesse cariche.

Il Presidente ed il Vice Presidente non possono appartenere alla stessa provincia.
Il Consiglio esecutivo approva il bilancio preventivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
Il Consiglio propone all'Assemblea l'ammontare del contributo associativo annuo obbligatorio da versarsi dagli enti associati entro il termine che verrà stabilito con la stessa deliberazione.

ART.12 PRESIDENTE DELL'ARUAL

Il Presidente rappresenta l'ARUAL in ogni istanza e presiede il Consiglio e l'Assemblea.

In ogni caso di assoluta urgenza, consultati i Vice Presidenti, il Presidente può assumere provvedimenti di ordinaria amministrazione che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio esecutivo nella prima seduta utile

ART.13 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri eletti con votazione palese per alzata di mano dall'Assemblea. Il Collegio elegge il proprio Presidente con la stessa modalità.

Non possono far parte del Collegio coloro che siano stati membri del Consiglio esecutivo nell'anno precedente a quello dell'elezione.

Il presidente del Collegio sottopone all'esame dell'Assemblea la relazione sul conto consuntivo.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non hanno diritto a compenso fatta eccezione che per il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato, se opportunamente documentate.

ART.14 MOTIVI DI DECADENZA

I componenti degli Organi collegiali, che per tre sedute consecutive non partecipano, senza giustificato motivo, alle riunioni degli Organi di cui fanno parte, decadono dalla carica.
La perdita del requisito richiesto per l'elezione negli organi sociali è motivo di decadenza dalla carica.
La decadenza è dichiarata dal Consiglio esecutivo e comunicata all'interessato ed al Presidente dell'ente di cui era rappresentante.

ART. 15 PATRIMONIO,FINANZIAMENTO

Il patrimonio dell'ARUAL è costituito :
a)- da contributi volontari ordinari e straordinari di cittadini, di enti pubblici e/o privati ;
b)- dal contributo associativo annuo obbligatorio da parte degli enti associati, nella misura stabilita dall'Assemblea.
c)- da beni ed attrezzature acquistate con fondi dell'ARUAL.

ART.16 ESERCIZIO FINANZAIRIO

L'esercizio finanziario dell'ARUAL va dal 1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. Le spese, entro i limiti di bilancio, possono essere fatte previa deliberazione del Consiglio esecutivo, e liquidate mediante bonifico a firma del Presidente.

L'ammontare del contributo associativo annuo verrà ripartito tra i distretti nella misura del 50% di quanto pagato dagli enti del medesimo distretto .

Il Regolamento stabilirà tra l'altro, la nomina del cassiere e le modalità di spesa delle somme gestite.

ART. 17 SEGRETARIO DELL'ARUAL

Il Presidente del Comitato esecutivo, di volta in volta sceglierà il segretario della seduta dell'Organo sedente con potere verbalizzate, scegliendolo tra i componenti dell'Organo stesso.

ART. 18 MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al presente statuto possono essere approvata dall'Assemblea in sessione ordinaria e/o straordinaria, con l'intervento di almeno due terzi degli associati e con la votazione favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.19 REGOLAMENTO

Il Consiglio esecutivo può adottare regolamenti che riguardino i vari argomenti atti al miglior funzionamento dell'ARUAL.

ART.20 VALIDITA' DELLE SEDUTE

Ove non sia diversamente stabilito per la validità delle sedute di tutti gli Organi collegiali dell'ARUAL è richiesta la presenza in prima convocazione della maggioranza dei propri rispettivi componenti .

In seconda convocazione, da effettuarsi ad almeno un'ora dalla prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

ART.21 VARIE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento , per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.